

Regolamento banca delle ore

1. Orario di lavoro

L'orario di lavoro, così come stabilito dal CCNL, dai regolamenti aziendali e da eventuali accordi aziendali, è il punto di riferimento per l'esatto computo del debito orario mensile. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono tutte quelle rese oltre l'orario di lavoro, effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili aziendali.

2. Conto individuale per lavoratore

A ciascun lavoratore che aderisca alla banca delle ore viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore. L'utilizzo delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio. Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili.

3. Stipula e recesso

L'adesione alla banca delle ore e l'eventuale recesso devono risultare per iscritto, ed hanno validità dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Il periodo di riferimento del conto si basa sull'anno solare.

4. Utilizzo del conto

Non rappresentano quota significativa ai fini dell'accreditamento orario sul conto della banca delle ore frazioni non inferiori ai 15 minuti. Per le sole ore di effettiva chiamata in servizio del dipendente anche l'istituto contrattuale della pronta disponibilità può rientrare nel conto ore. Anche il personale part time può aderire all'istituto della banca delle ore, utilizzando le ore supplementari effettuate. Le ore accantonate restano a disposizione per essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione. Viene prevista la possibilità di richiedere il pagamento delle ore accantonate ogni 31 dicembre. L'eventuale richiesta di pagamento deve essere inoltrata entro il 15 novembre precedente il pagamento. In applicazione di quanto previsto dall'art. 20 CCNL di riferimento, il valore minimo di prelievo è pari a due ore giornaliere e successivamente per multipli di un ora, ferma restando la

possibilità di prelevare la giornata intera (pari a 7 ore e 12 minuti oppure 7 ore e 36 minuti, etc, a seconda della categoria di inquadramento). L'utilizzo massimo mensile di ore accantonate non può eccedere il 50% del debito orario mensile. Il recupero delle eccedenze orarie non deve, in ogni modo, interferire con la programmazione delle ferie, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle esigenze organizzative. In ambito di programmazione delle assenze prevale il consumo delle ferie spettanti maturate nell'anno precedente.

5. Riposi compensativi

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica aziendale in uso, ed essere autorizzate. L'azienda può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate qualora si verificano particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili.

6. Pagamento delle maggiorazioni

Il pagamento delle maggiorazioni relative alle ore accantonate avviene il mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.

7. Disposizioni varie

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla banca delle ore trova applicazione quanto previsto dal CCNL.

8. Norme finali e conclusive

L'andamento della banca delle ore viene monitorizzato al fine di favorirne l'utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Il presente accordo riveste carattere sperimentale e le parti si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore, ferma restando una verifica intermedia congiunta a sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo trova applicazione sin dal momento della sottoscrizione.